

DETERMINAZIONE n. 89/T
In data 10/09/2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE). INCARICO ALLA DITTA "G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR & C. S.A.S." DI FARA VICENTINO. PERIODO 2012-2015 ED IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Lì 10/09/2012

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

- il servizio di trasporto scolastico interessa gli alunni del territorio comunale che frequentano le scuole elementari ubicate nel capoluogo e le scuole medie ubicate nel Comune di Fara Vicentino;
- l'ultimo contratto di affidamento del servizio, a valere per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, appaltato mediante pubblico incanto a seguito bando di gara del 06.07.2007 con il sistema della procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato aggiudicato con propria determinazione n° 88/T del 04.09.2007 alla ditta individuale "Gasparini Valentino" di Zugliano per un corrispettivo annuo iniziale di €. 30.950,00 oltre ad IVA, soggetto a revisione prezzi;
- successivamente a fronte del mancato accordo con il Comune di Fara Vicentino che in precedenza gestiva il servizio di trasporto scolastico anche per gli alunni residenti a Salcedo limitatamente a quelli frequentanti la scuola media, si è provveduto con propria determinazione n° 110/T del 15.12.2009, ad integrare il contratto originariamente stipulato con la suddetta ditta con una specifica "appendice integrativa", che comportava una spesa aggiuntiva di €. 8.000,00 annui oltre ad IVA, soggetti a revisione prezzi, ed autorizzava nel contempo il subappalto di quest'ultimo servizio integrativo alla ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." con sede in Lusiana (VI);
- il contratto n° 296 rogato in data 14.09.2007, e successivamente integrato, è pertanto scaduto e si ripropone per l'Ente comunale l'obbligo di garantire per l'imminente inizio del nuovo anno scolastico 2012/2013 tale servizio sia per le scuole elementari sia per le scuole medie;

CONSIDERATO che da parte della ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." con sede in Fara Vicentino (VI), è pervenuta, in data 29.08.2012 (acquisita al prot. com.le n° 2598/12) una nota con la quale comunica che la medesima ha acquisito la ditta individuale Gasparini Valentino, ditta già esercente l'attività di autoservizi, in forza del rogito di cessione in data 10 agosto 2012 rep. n° 44729, racc. n° 10672, del Notaio L. D'Ercole in Vicenza in corso di registrazione;

PRECISATO che con la medesima comunicazione, la ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." chiede di ottenere l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Salcedo, sulla base del precedente affidamento quinquennale, appena scaduto (30.6.2012), svolto dalla citata ditta individuale di Gasparini Valentino, ora acquisita, in forza del subentro della medesima per acquisizione, in tutti i precedenti rapporti della stessa;

CONSIDERATO che nella medesima nota succitata, la stessa si dichiara disponibile ad applicare, per l'eventuale affidamento, i medesimi patti e condizioni del rapporto contrattuale appena scaduto, come di seguito evidenziato:

- 1) applicazione di tutti i precedenti patti e condizioni contrattuali, nessuna esclusa (ad eccezione della durata) che hanno regolato in precedenza i rapporti tra questo Comune e l'affidatario (Gasparini Valentino) come risultante dal contratto d'appalto n° 296 e dagli allegati da questo richiamati, con particolare riferimento al "Capitolato Speciale e disciplinare d'incarico", dichiarandosene già a piena e completa conoscenza;
- 2) richiesta del medesimo compenso economico risultante dall'ultimo anno del servizio precedente e quindi con riferimento al momento della cessazione del rapporto contrattuale (giugno 2012) quantificato in euro 3.342,00 oltre ad IVA (pari a complessivi 3.676,20 mensili), con riferimento al servizio di trasporto scolastico alunni elementari, e di euro 831,40 oltre ad IVA (pari a complessivi €. 914,54) per il servizio di trasporto scolastico alunni medie;
- 3) di accettare (come già precedentemente previsto nel contratto cessato) l'applicazione della revisione con rivalutazione annua a partire dal secondo anno (su base indice ISTAT per i consumi delle famiglie accertato nei dodici mesi precedenti);

DATO ATTO che:

- a) il precedente affidamento quinquennale alla ditta individuale Gasparini Valentino è avvenuto, come meglio specificato nelle premesse, mediante pubblico incanto a seguito bando di gara in data 06.07.2007, con il sistema della procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) la ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." ha completa conoscenza del territorio comunale dove si svolgerebbe il servizio di trasporto scolastico per averlo già svolto ancorchè in qualità di subappaltatrice della precedente ditta assegnataria "Gasparini Valentino", senza che siano mai pervenute lamentele o siano state segnalate inadempienze;

PRECISATO che:

- a) le "proposte" economiche formulate dalla ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s.", sono interessanti per questa Amministrazione in quanto mantengono inalterati i costi del servizio, con riferimento all'offerta proposta cinque anni fa in sede di gara, e quindi aperta alla concorrenzialità, mentre si ritiene che anche una nuova gara non garantirebbe l'esclusione da forti aumenti economici, imputabili anche solo all'aumento del carburante;
- b) il servizio in argomento non risulta appetibile per il mercato locale, in quanto in zona montana e di importo modico, infatti nell'ultimo esperimento di gara (5 anni fa) pervenne un'unica offerta;
- c) la popolazione scolastica si è bruscamente ridotta in questi ultimi anni (anno 2012/2013: n. 17 alunni delle sole classi IV^a e V^a mentre la I^a - II^a - III^a sono già state trasferite presso il Comune di Fara Vicentino) tanto che è reale anche la possibilità di un'imminente chiusura del plesso scolastico di questo Comune. Tale incertezza ha comportato, a livello istituzionale, la necessità di tempi maggiori per assumere le decisioni relative al mantenimento del plesso scolastico, con la conseguente impossibilità ad oggi, di poter attivare gara formale in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico già programmato per il giorno 12 settembre 2012;
- d) detto servizio non risulta ricompreso tra quelli previsti dalle "Convenzioni CONSIP" per cui non trovano applicazione nemmeno i contenuti di cui al D.L. 95/2012 convertito in legge 07.08.2012 n° 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica...) in materia di acquisizione di beni e servizi e finalizzati alla riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO, sulla scorta delle motivazioni suesposte:

- a) che sussistano i presupposti legittimanti e di urgenza per poter procedere ad un incarico diretto del servizio in questione alla ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." con sede in Fara Vicentino (VI), al fine di assicurare il mantenimento del pubblico servizio in argomento, mantenendo inalterate le condizioni previste nel surrichiamato contratto precedente, ora scaduto, e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato;
- b) che il contratto da stipularsi avrà la durata triennale e, comunque, dovrà contenere una clausola risolutiva espressa, che ripari l'Ente da eventuale situazione di chiusura anticipata delle scuole elementari rispetto alla durata dell'affidamento;
- c) che il valore contrattuale stimato per il triennio considerato ammonta ad €. 135.202,00 oltre IVA nella misura di legge;
- d) che l'importo del servizio è sottosoglia comunitaria e che si applica l'art. 57 comma 2^a lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Ditta interessata ha inoltre depositato al prot. com.le n° 2688/12 in data 07.09.2012 una copia del documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato alla stessa da INAIL-Vicenza (CIP n° 20120596813722) in data 07.09.2012 a titolo di anticipazione e conferma della regolarità della medesima;

PRECISATO che, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto provvederà autonomamente a richiedere detta certificazione nel rispetto delle normative vigenti in materia e che conseguentemente, stante l'imminente inizio dell'attività scolastica si dovrà effettuare la consegna anticipata del servizio attesa l'impossibilità pratica a stipulare entro tale termine in relativo contratto;

VISTA la bozza di "Contratto" debitamente rettificata ed aggiornata per quanto sopra già evidenziato che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che a seguito dell'imminente inizio dell'attività scolastica (a.s. 2012/2013) sussistono motivate ragioni di urgenza, meglio esposte in premessa, per appaltare il servizio di trasporto scolastico a trattativa diretta onde evitare situazioni di interruzione di pubblico servizio, considerato che le scuole iniziano il 12.09.2012;
- 2) di affidare alla ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." con sede in Fara Vicentino (VI), il servizio di trasporto per le scuole primaria e secondaria per il triennio scolastico 2012/2015 agli stessi patti e condizioni dell'affidamento precedente, verso il corrispettivo economico annuale di € 41.734,00 oltre IVA, e così per complessivi € 125.202,00 oltre IVA per tutto il periodo triennale considerato;
- 3) di approvare la bozza contrattuale che regolerà il rapporti fra la ditta affidataria ed il Comune, come da allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la quale potrà essere adeguata o modificata a discrezione del responsabile del Servizio, con interventi di carattere comunque di natura non sostanziale;
- 4) di stabilire che, data l'urgenza, nelle more della stipulazione contrattuale sarà effettuata la consegna anticipata del servizio, in coincidenza con l'apertura dell'anno scolastico 2012/2013;
- 4) di dare atto che, per il servizio unificato, così come proposto dalla ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C: s.a.s.", il costo mensile per il primo anno ammonterà a mensili €. 4.173,40 oltre ad IVA calcolata nella misura dell'aliquota attualmente vigente ed applicata del 10% pari ad €. 417,34 (per un totale mensile di €. 4.590,74), e che per il corrente anno 2012 il relativo impegno di spesa (mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre pari ad €. 4.590,74 x n° 4 mesi per complessivi €. 18.362,96) viene allocato al capitolo 1418 cod. 1.04.0503 "Spese servizio trasporto scolastico" del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
- 5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...278.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Li 29 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, li _29 NOV. 2012_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di SALCEDO
Prot. n°

PROVINCIA di VICENZA
Rep. n°

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI A.S. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. IMPORTO € 125.202,00 + IVA.

L'anno DUEMILADODICI (2012), addì ___ (....) del mese di ____ nella residenza comunale di Salcedo.

Avanti di me, ANDREATTA dott.ssa NADIA, Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata Monticello Conte Otto-Salcedo (VI), domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97, comma 4° lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene il 03.01.1957, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di Salcedo, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica ed agire, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Salcedo che rappresenta (Codice Fiscale 84002530248), a ciò autorizzato in base al Provvedimento Sindacale n° 01/2011 del 28.12.2011 a' sensi dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, di seguito al presente atto denominato semplicemente "Comune";
 - 2) GASPARINI OSCAR, nato a Thiene (VI) il 10.05.1970, residente a Lusiana (VI) in Via Maini, 11/b il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Socio Accomandatario e Legale Rappresentante della Ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." con sede a Fara Vicentino in Via Marconi, 16, Partita Iva, Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese della Provincia di Vicenza n° 02637000247 e R.E.A. n° 262385, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ditta".
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2° lettera e) del D.P.R. 03.06.1998 n° 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad €. 154.937,07 (già £. 300.000.000);

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n. ___/T del __.__.2012, è stato affidato alla ditta "G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s." l'incarico per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale per il triennio 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, verso il corrispettivo annuo di €. 41.734,00 più IVA.

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 - Il Comune di Salcedo affida alla Ditta individuale "G2 Autoservizi di GASPARINI OSCAR & C s.a.s." di Fara Vicentino, che a mezzo del suo legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, il servizio atipico di trasporto scolastico afferrente alle scuole materna ed elementare (ubicate in Salcedo) e della scuola media (ubicata nel Comune di Fara Vicentino) per il triennio 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 a decorrere dal 12 Settembre 2013, fino al 30/06/2015 e comunque in dipendenza del calendario scolastico, secondo i percorsi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. La "Ditta" si impegna ad espletare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - (Capitolato Speciale d'Appalto e disciplinare) L'appalto è regolato dal Capitolato Speciale e disciplinare d'incarico che la ditta dichiara di ben conoscere e di accettare incondizionatamente, il quale viene allegato al presente contratto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante, e sostanziale, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

ART. 4 - (Ammontare del Contratto) Il corrispettivo dovuto dal Comune di Salcedo all'Appaltatore del servizio per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, come convenuto con la

“Ditta” ed indicato nella determinazione del Responsabile A.T. n° .../T del __.09.2012 ammonta ad €. 41.734,00 più IVA per il primo anno scolastico; per il secondo anno scolastico il prezzo unitario sarà soggetto a revisione allo scopo di aggiornarlo in base all’andamento dell’inflazione secondo quanto previsto dall’art. 6 della L. 24.12.1993 n° 537 come sostituito dall’art. 44 della L. 23.12.1994 n° 724 e nel caso non sia possibile attivare tale procedura, il prezzo unitario per il secondo anno sarà rivalutato con coefficiente pari all’indice ISTAT per i consumi delle famiglie accertato nei dodici mesi precedenti. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura con scadenza mensile riguardante il servizio svolto nel mese precedente. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario presso la Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Agenzia di Zugliano sul conto dedicato IT98E08807-60860-002000012628;

ART. 5 – (Mezzi) La Ditta affidataria si impegna ad effettuare scrupolosamente il servizio; a porre a disposizione i mezzi idonei per capienza e sicurezza, di prestare agli alunni la migliore assistenza durante il viaggio. In particolare la ditta è tenuta ad utilizzare autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente. A tal fine la “Ditta” è tenuta a comunicare al “Comune” i dati relativi agli automezzi, perché possa essere rilasciata l’autorizzazione alla prestazione dell’autoservizio atipico.

ART. 6 – (Requisiti) La Ditta affidataria dichiara che:

- rispetterà le disposizioni delle Leggi Regionali 14.09.1994 n°46 e 30.10.1998 n° 25;
- è in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al D.M. 20.12.1991 n°448;
- i conducenti dei veicoli saranno in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto;
- gli autobus impiegati saranno in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso i terzi;
- l’esercizio del servizio atipico non costituirà impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l’autobus è stato immatricolato e non comporterà turbativa all’effettuazione dei servizi pubblici di linea.

ART. 7 – (Sospensione del servizio) In caso di sospensione del servizio dovuto ad insufficienza di finanziamento o a sensibile riduzione del numero degli alunni trasportati, la “Ditta” non può vantare alcun risarcimento danni.

ART. 8 – (Nominativi) Il Comune di Salcedo fornisce alla Ditta affidataria appositi nominativi degli alunni ammessi al trasporto e la loro residenza.

ART. 9 – (Danni) La Ditta affidataria risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore o della perdita o dell’avarìa delle cose che il viaggiatore porta con sé dal momento della salita a quello della discesa dall’automezzo in corrispondenza dei punti di residenza degli utenti.

ART. 10 – (Cessione) E’ vietata sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale del servizio, senza preventivo assenso dell’amministrazione comunale. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 118 del D. Leg.vo n° 163/2006; il servizio di accompagnatori può essere subappaltato nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 11 – (Emergenze) La Ditta affidataria assicura, anche con l’impiego di mezzi di emergenza, la continuità e la regolarità del servizio. In caso contrario il “Comune” è autorizzato a provvedere in proprio e a spese della “Ditta”.

ART. 12 – (Norme) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile.

ART. 13 – (Spese) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo occorrenti per l’esecuzione e gestione del servizio e del contratto - sono a totale carico della “Ditta” appaltatrice senza diritto di rivalsa. Ai fini della tassa di servizio, trattandosi di prestazione di servizi soggetti ad I.V.A. le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n° 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. Ai fini fiscali si dà atto che il valore presunto del presente contratto è di €. 154.750,00 (euro centocinquantaquattromilasettecentocinquanta) più IVA;

ART. 14 – (Garanzia fideiussoria a titolo definitivo) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, e/o previsti negli atti da questo richiamati, la “Ditta” ha prodotto Polizza Assicurativa n. rilasciata ad da, Agenzia di, in data per l’importo di euro (euro/..).

ART. 15 – (Inadempienze contrattuali, risoluzioni) Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune di Salcedo avrà il diritto di avvalersi, di propria autorità della cauzione come sopra prestata, ed il contraente appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso ogni qualvolta il "Comune" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale ai sensi del presente contratto. Il "Comune" ha inoltre il diritto di "risoluzione" dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, degli artt. 135 e 136 del D. Leg.vo n° 163/2006, e, secondo i contenuti dell'art. 26, dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;

ART. 16 – (Clausola risolutiva espressa) Il Comune di Salcedo si riserva di risolvere anticipatamente il presente rapporto contrattuale, per motivi di pubblico interesse, ed a suo insindacabile giudizio, nel caso in cui si verifichi la chiusura del plesso scolastico di Salcedo ovvero si verifichino altre condizioni (es. riduzione sostanziale del numero degli utenti del servizio) che rendano eccessivamente oneroso per il Comune mantenere il servizio in argomento. In tali circostanze la risoluzione. In tali circostanze la risoluzione sarà attivata previo preavviso alla Ditta da comunicarsi almeno sei mesi prima dell'inizio del calendario scolastico per ogni anno interessato. Con la sottoscrizione del presente, la Ditta prende atto e ne dichiara l'accettazione.

ART. 17 – (Disposizioni varie) La "Ditta" con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D. Leg.vo n° 163/2006, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in altro modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza: E' fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza;

A tutti gli effetti del presente contratto la "Ditta" elegge domicilio nella propria sede legale sita in Lusiana, via Maini, 11/b.

E richiesto, io Segretario rogante ricevo quest'atto redatto da persona di mia fiducia su numero due fogli di carta resa legale, occupati per facciate intere numero sei, e quanto fin qui scritto, escluse le firme, atto che viene da me letto alle parti, esclusi gli allegati per espressa dispensa avuta, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, le quali lo riscontrano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono come in appresso.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO COMUNALE